

DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2026
207/2026/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2025, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE FIUMESANTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1391^a riunione del 18 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2024, 53/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 53/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2025, 530/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2025/R/eel);
- la comunicazione di EP Produzione S.p.A. (di seguito anche: EP Produzione), del 19 dicembre 2023, prot. Autorità 79713, di pari data (di seguito: prima comunicazione EP);
- la comunicazione di EP Produzione, dell'8 febbraio 2024, prot. Autorità 9671, del 9 febbraio 2024 (di seguito: seconda comunicazione EP);
- la comunicazione di EP Produzione, del 6 ottobre 2025, prot. Autorità 68627, del 7 ottobre 2025 (di seguito: terza comunicazione EP);
- la comunicazione di EP Produzione, del 28 novembre 2025, prot. Autorità 83750, del 1° dicembre 2025 (di seguito: quarta comunicazione EP);
- la comunicazione congiunta di EP Produzione e Fiume Santo S.p.A. (di seguito: Fiume Santo), del 3 aprile 2026, prot. Autorità 25203, di pari data (di seguito: comunicazione congiunta).

CONSIDERATO CHE:

- con la prima e la seconda comunicazione EP, EP Produzione, tra l'altro:
 - ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Fiumesanto per gli anni 2025 e 2026 (di seguito anche: istanza di ammissione), evidenziando che, a seguito della modifica del combustibile conseguente al bando all'importazione di carbone russo, l'impianto Fiumesanto necessita di investimenti di adeguamento (di seguito: investimenti di adeguamento);
 - si è impegnata, per ciascun anno del biennio 2025-2026, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione, al netto dei costi per ammortamento e remunerazione del capitale relativo agli investimenti di adeguamento (di seguito: costi fissi per adeguamento), a un importo non superiore a quello indicato nella prima comunicazione EP come integrata dalla seconda comunicazione EP (di seguito: limite superiore ai costi fissi riconosciuti soggetti a impegno) e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto - al netto dei costi fissi per adeguamento - definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06;
- con la deliberazione 53/2024/R/eel, l'Autorità ha accolto, con alcune previsioni e precisazioni, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per gli anni 2025 e 2026 avanzata da EP Produzione, con la prima e la seconda comunicazione EP, per l'impianto Fiumesanto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;

- detti acconti possano essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
- con la deliberazione 530/2025/R/eel, in relazione all'impianto Fiumesanto, a seguito di un'apposita istanza formulata da EP Produzione con la terza comunicazione EP, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2025;
- con la quarta comunicazione EP, rispetto all'impianto Fiumesanto, EP Produzione ha richiesto un ulteriore acconto del Corrispettivo, riferito al periodo gennaio-agosto 2025 (di seguito anche: periodo dell'acconto) e calcolato:
 - considerando tra i ricavi l'acconto richiesto con la terza comunicazione EP con riferimento al primo semestre 2025;
 - indicando come costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione l'importo del limite superiore ai costi fissi riconosciuti soggetti a impegno, riproporzionato sul periodo dell'acconto; detto importo risulta inferiore sia alla corrispondente stima, riproporzionata sul periodo dell'acconto, dei costi fissi dell'impianto indicati nell'istanza di ammissione e definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06, sia ai corrispondenti costi fissi *ex* deliberazione 111/06 riportati nella quarta comunicazione EP e relativi al periodo dell'acconto;
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento di acconti del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto essenziale Fiumesanto, il relativo utente è al momento esposto finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; gli acconti di cui al comma 65.30 sono volti proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dal giorno 1° aprile 2026, Fiume Santo ha assunto il ruolo di utente del dispacciamento dell'impianto Fiumesanto, al posto di EP Produzione;
- con la comunicazione congiunta, EP Produzione e Fiume Santo hanno richiesto all'Autorità che i corrispettivi relativi all'applicazione della disciplina sull'essenzialità all'impianto Fiumesanto siano corrisposti esclusivamente e direttamente a Fiume Santo, anche se di competenza di periodi antecedenti al 1° aprile 2026.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta Fiume Santo, titolare dell'impianto essenziale Fiumesanto, Terna riconosca al menzionato utente un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2025, con riferimento a detto impianto;
- stabilire che l'ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2025 relativo all'impianto Fiumesanto sia determinato includendo tra i ricavi l'acconto di cui alla deliberazione 530/2025/R/eel e considerando, in relazione alle altre voci, le partite economiche indicate da EP Produzione nella quarta comunicazione EP, così da tenere conto, tra l'altro, del limite superiore ai costi fissi riconosciuti soggetti a impegno, riproporzionato sul periodo gennaio-agosto 2025;
- con riferimento all'impianto Fiumesanto, considerare i risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2025

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a Fiume Santo S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Fiumesanto, l'acconto del Corrispettivo, per l'anno 2025, indicato nell'*Allegato A*;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il 31 luglio 2026;
3. di trasmettere l'*Allegato A* a Terna S.p.A. e a Fiume Santo S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'*Allegato A*, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua